

Pubblicato il 26/10/2022

N. 06610/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03433/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3433 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Emilio Cangiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Morelli, Massimo Trignano, Anna Bettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

nei confronti

Sofia Mastellone, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

- quanto al ricorso introduttivo:

della determinazione n. 1099 del 22/8/2019 del Comune di Massa Lubrense, limitatamente alla parte in cui il ricorrente risulta inserito nell'allegato B, recante l'elenco definitivo dei non ammessi, per mancato possesso del titolo di studio, alla partecipazione al **concorso** pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 1 posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore categoria C, posizione economica C/1, da assegnare agli uffici finanziari;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 5 marzo 2020:

- della determinazione n. 113 del 28 gennaio 2020, con la quale il Comune di Massa Lubrense ha nuovamente disposto l'esclusione del ricorrente dalla suindicata graduatoria;
- della determinazione n. 312 del 2 marzo 2020, con la quale lo stesso ente ha disposto di procedere alla assunzione di altre 2 unità mediante scorrimento della stessa graduatoria senza includervi il ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense e di Sofia Mastellone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 11 ottobre 2022 tenuta da remoto a termini dell'art. 87, comma 4-bis c.p.a., e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato da motivi aggiunti, il ricorrente impugna la propria esclusione dalla procedura concorsuale in epigrafe, disposta dal Comune di Massa Lubrense per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore categoria C, posizione economica 1, da assegnare agli uffici finanziari, in ragione dell'asserito *“mancato possesso del titolo di studio richiesto dal bando quale requisito di partecipazione al concorso”*, unitamente agli atti conseguenziali, chiedendone l'annullamento.

1.1 Avverso il prefato provvedimento di esclusione è insorto l'odierno ricorrente, proponendo il ricorso all'esame e articolando a sostegno del gravame un unico motivo in diritto, così rubricato: *“Violazione del bando di concorso. Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Violazione del CCNL enti locali. Violazione del Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Massa Lubrense. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Illogicità. Irragionevolezza. Sproporzione. Violazione del principio del favor participationis”*.

In estrema sintesi, il ricorrente lamenta l'illegittimità della disposta esclusione, rimarcando sostanzialmente di essere certamente in possesso di idoneo titolo di partecipazione, rappresentato dalla Laurea in Economia e Commercio, vecchio ordinamento, conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Federico II di Napoli, che è titolo di studio superiore e ritenuto assorbente del diploma di ragioneria, chiedendo, dunque, la propria riammissione alla procedura. Ciò viepiù in applicazione del Regolamento Uffici e Servizi dello stesso Comune di Massa Lubrense, espressamente richiamato nella determina dirigenziale di indizione del **concorso** (n. 1486/2018), che, all'art. 57 dispone chiaramente che *“il possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto assorbe quello inferiore”*, così come peraltro invano prospettato dal ricorrente all'amministrazione, con una nota inviata all'indomani della prima determinazione di esclusione.

1.2 Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune intimato, che ha insistito per il rigetto del ricorso.

1.3 Si è inoltre costituita la controinteressata, che ha dedotto in rito il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.

2. Accolta l'istanza cautelare con decreto monocratico del 27 agosto 2019, il ricorrente ha superato tutte le prove della procedura concorsuale, utilmente collocandosi nella graduatoria finale. Senonché con provvedimento n. 113 del 28 gennaio 2020 il Comune di Massa Lubrense ne disponeva l'esclusione dalla graduatoria e con successiva determinazione n. 312 del 2 marzo 2020, stabiliva di procedere all'assunzione di n. 2 ulteriori unità mediante

scorrimento della graduatoria, come rideterminata con l'atto n. 113/2020, e quindi non includendo il dott. Cangiano tra i soggetti da assumere.

Tali atti venivano impugnati dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, alla stregua dei medesimi motivi di ricorso principale nonché, segnatamente, per violazione degli artt. 3, 21 *quinquies e nonies* L. 241/1990. In tesi di parte, l'amministrazione, nel dichiarato scopo di "disporre un intervento di autotutela sull'assetto della graduatoria", avrebbe del tutto omesso la comparazione dei contrapposti interessi, non provvedendo alla individuazione di alcun interesse pubblico ulteriore a quello al mero ripristino della legalità, solo ipoteticamente violata, pur a fronte del superamento di tutte le prove selettive da parte del ricorrente e, dunque, della prova della sua idoneità rispetto al profilo messo a **concorso**.

3. All'udienza straordinaria dell'11 ottobre 2022, tenuta da remoto, sulla dichiarazione di parte ricorrente che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, stante il suo interesse alla decisione di merito in vista del possibile scorrimento della graduatoria vigente, la causa è stata trattenuta in decisione.

3.1 *In limine* va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla controinteressata richiamando inconferente giurisprudenza sul giudice deputato a decidere controversie in cui si faccia valere il diritto allo scorrimento di graduatoria.

Nel caso all'esame, infatti, il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal **concorso** in epigrafe perché - pur in possesso di una laurea in Economia e Commercio, vecchio ordinamento - non aveva dichiarato il possesso del titolo studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado in ragioneria o titolo equipollente) richiesto dal bando.

Dunque, oggetto del contendere è la legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura del ricorrente per asserita mancanza dei requisiti partecipativi e, dunque, la legittimità dell'esercizio del relativo potere pubblico esercitato dall'amministrazione che ha indetto la procedura, a fronte del quale

sussistono certamente posizioni di interesse legittimo tutelabili innanzi a questo giudice amministrativo.

3.2 Venendo al merito delle questioni controverse, il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il Collegio intende richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale favorevole al principio dell'assorbimento del titolo superiore con quello inferiore (in senso conforme, *ex multis*, T.A.R. Lazio Roma, Sezione I, sentenza n. 4259/2021 e Sezione II, n. 4808/2019), atteso che le materie di studio, facenti parte del corso di Laurea in Economia e Commercio, vecchio ordinamento, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Federico II di Napoli, più specificamente indicate in ricorso, comprendono quelle del corso di studi di ragioniere, vieppiù assicurandone un ben maggiore livello di approfondimento.

Ne discende come un'interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbimento, invocato dal ricorrente.

Allorquando, infatti, un bando di **concorso** preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione al **concorso** stesso o dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al **concorso** o, ancora, di vedersi riconosciuto il relativo punteggio aggiuntivo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto ai titoli previsti nel bando.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di **concorso** preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al **concorso** o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori

richiesti dal bando stesso (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 11559/2020).

In ossequio a tale principio - ignorato dalla resistente amministrazione - il Collegio non può che convenire con la censura proposta da parte ricorrente secondo cui il titolo di studio in possesso di quest'ultimo, ovverosia il diploma di Laurea in Economia e Commercio, vecchio ordinamento, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Federico II di Napoli, incontestatamente posseduto dal ricorrente, si presenti come "assorbente" rispetto al titolo di studio di ragioniere.

4. Il ricorso e i motivi aggiunti devono, dunque, essere accolti, con annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse dedotto dal ricorrente.

5. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'amministrazione e liquidate come da dispositivo in favore di parte ricorrente. Quanto alla controinteressata, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione attesa l'estraneità della medesima rispetto alla scrutinata illegittimità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente. Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese di giudizio nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Di Vita, Presidente FF

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita

IL SEGRETARIO